

Delibera n. **229/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 1/4

OGGETTO: Accordo di cooperazione internazionale con l'Università Federale di Jequitinhonha e Macuri – Brasile			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 229/2013	Prot. n. 29126	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Bottegghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA), nella riunione dell'8 ottobre 2013 ha approvato l'accordo di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università Federale di Jequitinhonha e Macuri – Brasile, avente l'obiettivo di realizzare e sviluppare relazioni di cooperazione tra le due Istituzioni attraverso collaborazioni di ricerca scientifica e di didattica su tematiche riguardanti l'area delle Scienze Biologiche. L'accordo non ha contenuto economico, ha durata di cinque anni e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, con la firma di un nuovo accordo

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DISTEVA) n.112/2013 dell'8 ottobre 2013;
- Ritenuto che la convenzione sia meritevole di accoglimento per le finalità che intende perseguire;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare nel testo sottoriportato l'accordo con l'Università Federale di Jequitinhonha e Macuri – Brasile;
2. di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l'accordo.

Delibera n. **229/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 2/4

ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (UNIURB) E L'UNIVERSITÀ FEDERALE DI JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Via Aurelio Saffi, 2, 61029, Urbino, Italia, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato, e l'Università Federale di Jequitinhonha e Mucuri, con sede nel Campus JK, Rodovia MGT 367 - Km 583, n. 5000 - Alto da Jacuba, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, rappresentata dal Rettore, Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, constatato il comune interesse verso tematiche di ricerca scientifica e di didattica, concordano di stipulare il presente accordo di cooperazione accademica definito dagli articoli seguenti:

Art. 1

Obiettivi

Il presente accordo ha come obiettivi la realizzazione e lo sviluppo di relazioni di cooperazione internazionale tra le due Istituzioni attraverso una collaborazione di ricerca scientifica e di didattica su tematiche riguardanti l'area delle Scienze Biologiche.

Art. 2

Modalità di cooperazione

La cooperazione tra le due Istituzioni potrà essere sviluppata in una o più delle seguenti modalità:

1. Scambio di informazioni e pubblicazioni, incluso lo scambio tra le biblioteche delle rispettive Istituzioni.
2. Scambio di personale docente, ricercatori e studenti di entrambe le Istituzioni.
3. Organizzazione congiunta o partecipazione a seminari, convegni e simposi.
4. Sviluppo di progetti di ricerca.
5. Sviluppo di attività didattiche congiunte.
6. Accesso ai rispettivi laboratori scientifici e didattici.
7. Pianificazione di altre attività di cooperazione.

Art. 3

Accordi specifici

Gli accordi su specifiche iniziative di collaborazione di ricerca o di didattica dovranno contenere:

1. Descrizione del programma o del progetto.
2. Designazione dei responsabili e partecipanti al progetto da parte di ciascuna istituzione.
3. Durata del programma o del progetto.
4. Determinazione del finanziamento previsto per coprire le spese relative al programma o progetto e modalità di utilizzo dei fondi.
5. Definizione degli aspetti organizzativi e logistici dell'iniziativa.

Art. 4

Aspetti finanziari

Il presente accordo non prevede trasferimento di risorse finanziarie tra le parti, ciascuna delle quali provvederà autonomamente alle eventuali spese necessarie per completare le attività previste dalle iniziative progettuali.

Nel caso in cui il programma o progetto comporti aspetti economici, questi ultimi saranno definiti

Delibera n. **229/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 3/4

da convenzioni specifiche.

Art. 5

Riconoscimento didattico

Nel caso di programmi di studio congiunto o di scambio di studenti, saranno stabilite le modalità di riconoscimento degli studi, in conformità alla regolamentazione vigente per ciascuna delle parti.

Art. 6

Disciplina della proprietà Intellettuale

Tutte le informazioni derivanti dalle attività congiunte svolte ai sensi del presente accordo, saranno a disposizione di entrambe le parti e saranno proprietà comune, salvo specifici diversi accordi.

I brevetti che potranno essere sviluppati saranno soggetti alle norme e alle leggi vigenti in materia di brevetti e diritti di autore o invenzione.

Art. 7

Informazioni confidenziali

Qualsiasi tipo di informazione di natura confidenziale derivante da questo Accordo dovrà essere tutelata in accordo con le leggi del paese.

Art. 8

Durata

Il presente Accordo avrà un periodo di durata di cinque anni dalla data di apposizione dell'ultima firma di stipula, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari delle parti. Lo stesso potrà essere rinnovato attraverso la firma di un nuovo accordo.

Art. 9

Recesso

Il presente Accordo potrà essere rescisso unilateralmente da una delle parti, previa richiesta presentata per iscritto all'altra Istituzione con almeno sei mesi di anticipo e senza diritti ad indennizzo.

Il recesso non riguarderà i programmi o i progetti in esecuzione che non siano già stati oggetto di recesso specifico.

Art. 10

Controversie

Ogni controversia relativa alla applicazione, interpretazione e conclusione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta attraverso conciliazione tra le parti. Se questo non fosse possibile, varranno i principi del Diritto Internazionale.

Letto e approvato, il presente Accordo viene firmato in due copie identiche, essendo una copia per ciascuna delle parti.

Delibera n. **229/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 4/4

Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu
Rettore
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri

Prof. Stefano Pivato
Rettore
Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

Data

Data
